

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria

Art.1.

(Abolizione certificazioni di idoneità al lavoro e vaccinali)

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

- 1) all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
- 2) all'articolo 17, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
- 3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f) del regio decreto 12 ottobre 1933, n.1364;
- 4) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n.402;

b) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti: di cui:

- 1) all'articolo 4, primo comma lettera e) del regio decreto 30 settembre 1938, n.1706;
- 2) all'articolo 31, quinto comma del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706. All'articolo 32, primo comma del regio decreto 30 settembre

1938, n. 1706 le parole da “ ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso” sono soppresse. Al terzo comma le parole “ Le suddette comunicazioni devono essere trascritte ” sono sostituite dalle seguenti: “ La suddetta comunicazione deve essere trascritta “;

3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

c) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

- 1) all’articolo 2, primo comma, punto 4) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- 3) all’articolo 2, comma 1, punto 3) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

d) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1991, n. 81;

2. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo delle seguenti certificazioni attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:

- a) idoneità fisica al mestiere di fochino, di cui all’articolo 27, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- b) idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore, di cui all’articolo 3, quarto comma, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e della

- previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1074, n. 99;
- c) idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, quarto punto, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
- 3.** Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà dei seguenti certificati:
- a) certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro la cessione del quinto della retribuzione, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera f) della legge 19 ottobre 1956, n. 1224;
 - b) certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, punto 5) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
- 4.** All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono soppresse le parole "muniti di idoneità fisica,".
- 5.** All'articolo 2, comma 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è soppressa la lettera e).
- 6.** All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è soppressa la lettera c).
- 7.** E' abrogata la legge 22 giugno 1939, n. 1239.
- 8.** Sono abrogati l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668.
- 9.** Le certificazioni relative alla avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite virale B, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono sostituite dalla autocertificazione, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori e medicina scolastica)

1. L'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente: "L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle lezioni di educazioni fisica è rilasciato dal capo dell'Istituto scolastico sulla base della certificazione redatta dal medico curante."
2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario.
3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e con l'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica.

Art.3.

(Libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista)

1. Sono abrogate le disposizioni concernenti:
 - a) l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria, di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come attuato dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti;
 - b) l'obbligo del certificato medico di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi dopo l'assenza per

malattia oltre i cinque giorni, di cui all'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327.

2. Agli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono assicurati, ai sensi decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modificazioni e del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni:

- a) adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- b) aggiornamenti periodici.

Art. 4.

(Individuazione di nuove certificazioni)

1. L'individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché il monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete, sono effettuati mediante apposite intese sancite in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di polizia mortuaria)

1. Con intesa da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, sono definiti i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alla legge 30 marzo 2001, n. 130.

Art.6.

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario)

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale.
2. I registri sono istituiti, rispettivamente, dal Ministero della salute per quelli nazionali e dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano per quelli regionali, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.
3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Con il provvedimento previsto dal comma 2 sono individuati, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 22 e 94 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali trattati nell'ambito dei registri e le operazioni che possono essere eseguite sui medesimi, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. Sono individuate altresì le modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

5. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

6. Al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo della Malattie, istituito presso il Ministero della salute ai sensi del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138, è affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)

1. All'articolo 41, comma 1-*bis*, e all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, in seguito denominato "Testo Unico", le parole "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse

2. Il comma 3 dell'articolo 42 del Testo Unico è sostituito dal seguente: "I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1".

3. All'articolo 43 del Testo Unico, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis* – Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da

dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del scarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*.”.

4. All'articolo 45, comma 2, del Testo Unico, dopo le parole: “sulle ricette previste dal comma 1”, sono inserite le parole: “e dal comma 4-*bis*”.

5. All'articolo 60, comma 1, del Testo Unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1 conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

6. All'articolo 62 del Testo Unico, al comma 1, le parole: “sezioni A e C,” sono sostituite dalle parole “sezioni A, B e C,”.

7. All'articolo 63 del Testo Unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.”;
- b) il comma 2 è abrogato.

8. Al comma 1 dell'articolo 64, del Testo Unico le parole "previsto dagli articoli 42, 46 e 47" sono sostituite dalle parole: "previsto dagli articoli 46 e 47".

9. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del Testo Unico, nella tabella II, sezione B di cui all'articolo 14 del Testo Unico medesimo sono inserite, dopo la sostanza Delorazepam, le sostanze seguenti: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10^o - tetraidro-6,6,9 – trimetil – 3 – pentil - 6H -dibenzo[b,d]piran – 1 – olo.

Art.8.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

Art. 9.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente :” 1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.”.

Art.10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalla attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.